

Gestione del credito

In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente, Butangas S.p.A. si riserva di inviare, a partire dal decimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in fattura, un avviso di pagamento tramite posta ordinaria.

Non avendo evidenza della regolarizzazione della posizione debitoria, non prima di ulteriori dieci giorni, si procederà ad inviare al cliente formale documento di costituzione in mora tramite PEC o raccomandata AR.

I clienti possono richiedere la rateizzazione entro dieci giorni successivi alla scadenza della bolletta, dopo quel termine Butangas S.p.A. non è più tenuta a valutare una proposta di dilazione.

Si ricorda che i clienti che usufruiscono del Bonus per Disagio Economico hanno sempre diritto di richiedere, qualora ne avessero la necessità, un piano di rientro per saldare il proprio debito nei confronti di Butangas S.p.A.

Se la situazione debitoria del cliente dovesse permanere, passati 15 giorni dalla notifica (termine ultimo di pagamento riportato nella costituzione in mora), Butangas procederà secondo quanto descritto dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE), ovvero:

- ***per contratti di fornitura di energia elettrica***
 - prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile qualora le condizioni tecniche del misuratore lo consentano;
 - decorsi circa 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile (ed almeno 25 giorni solari per un cliente piccole dimensioni, o 40 giorni solari qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza e per cliente EE di grandi dimensioni) verrà effettuata la sospensione della fornitura,
 - in caso di mancato pagamento di quanto dovuto Butangas S.p.A. potrà richiedere la risoluzione del contratto al SII (Sistema Informativo Integrato) che decorrerà non prima di 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

- ***per contratti di fornitura di gas naturale***
 - la richiesta di sospensione, a partire dalla data di notifica della costituzione in mora, avviene dopo 40 giorni solari;
 - in caso di mancato pagamento, a fronte della sospensione avvenuta, Butangas S.p.A. procederà con la richiesta di cessazione amministrativa del contratto al SII (Sistema Informativo Integrato) che decorrerà non prima di 5 giorni lavorativi dalla richiesta;
 - in caso di esito negativo della richiesta di sospensione Butangas S.p.A. potrà presentare al SII (Sistema Informativo Integrato) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che decorrerà, se presentata entro il 10° giorno del mese, dal 1° giorno del mese successivo, altrimenti dal 1° giorno del secondo mese successivo.

Se il cliente dopo l'eventuale riduzione/sospensione delle forniture di Energia Elettrica o Gas Naturale intendesse riattivare le forniture immediatamente, dovrà procedere al saldo di tutto il dovuto che legittimava la richiesta di sospensione e comunicarlo tempestivamente a Butangas S.p.A. inviando l'attestazione di pagamento alla mail servizioclienti@butangas.it.

Una volta verificato l'effettivo saldo sarà richiesta la riattivazione al Distributore Locale: per utenze relative alla fornitura di energia elettrica la riattivazione avverrà entro un giorno lavorativo se il contatore è telegestito, oppure entro un giorno feriale se il contatore non è telegestito, per utenze relative a fornitura di gas naturale la riattivazione avviene sempre entro due giorni feriali dalla richiesta.

Ai sensi della Delibera ARERA 67/2013/R/com e s.m.i nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, qualora la fornitura del Cliente sia stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità:

- a. un indennizzo pari a € 30 (trenta) se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata;
- b. un indennizzo pari a € 20 (venti) se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione.